

# *Ministero della Salute*

**DECRETO 10 marzo 2006**

**Modifica al decreto ministeriale 19 maggio 2005, recante: «Modalità di attuazione delle disposizioni contenute nell'articolo 7 della legge 14 dicembre 2000, n. 376, recante: "Disciplina della tutela sanitaria delle attività sportive e della lotta contro il doping"».**

(pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 97 del 27 Aprile 2006)

## **IL MINISTRO DELLA SALUTE**

Visto il decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178, e successive integrazioni e modificazioni;

Vista la direttiva 2001/83/CEE del Parlamento europeo e del Consiglio del 6 novembre 2001, recante un codice comunitario relativo ai medicinali per uso umano e successive integrazioni e modificazioni;

Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 539, e successive integrazioni e modificazioni;

Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 540;

Vista la legge 29 novembre 1995, n. 522;

Visto l'emendamento all'appendice della Convenzione europea contro il doping nello sport recante la nuova lista di riferimento delle classi farmacologiche di sostanze dopanti e di metodi di doping vietati entrato in vigore il 1° gennaio 2006;

Vista la legge 14 dicembre 2000, n. 376, e successive modificazioni;

Visto il proprio decreto 31 ottobre 2001, n. 440, recante «Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento della Commissione per la vigilanza ed il controllo sul doping e per la tutela della salute nelle attività sportive»;

Visto il proprio decreto 24 maggio 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 7 giugno 2002 n. 132;

Visto il proprio decreto 19 maggio 2005, recante: «Modalità di attuazione delle disposizioni contenute nell'art. 7 della legge 14 dicembre 2000, n. 376, recante "Disciplina della tutela sanitaria delle attività sportive e della lotta contro il doping"» pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 127 del 3 giugno 2005, suppl. ord. n. 104;

Visto il proprio decreto del 3 febbraio 2006 «Revisione della lista dei farmaci, delle sostanze biologicamente o farmacologicamente attive e delle pratiche mediche il cui impiego e' considerato doping, ai sensi della legge 14 dicembre 2000, n. 376», in corso di pubblicazione;

Vista la proposta della Commissione per la vigilanza ed il controllo sul doping e per la tutela della salute nelle attività sportive espressa in data 13 gennaio 2006;

Considerata la necessità di adeguare il citato decreto 19 maggio 2005 alle disposizioni introdotte dal predetto decreto 3 febbraio 2006;

## DECRETA

### Articolo 1

1. All'art. 2, comma 3 del decreto ministeriale 19 maggio 2005, recante «Modalità di attuazione delle disposizioni contenute nell'art. 7 della legge 14 dicembre 2000 n. 376 recante "Disciplina della tutela sanitaria delle attività sportive e della lotta contro il doping"» dopo la parola «odontostomatologico» è aggiunta la seguente: «auricolare».
2. All'art. 2, comma 6 del decreto ministeriale 19 maggio 2005, recante «Modalità di attuazione delle disposizioni contenute nell'art. 7 della legge 14 dicembre 2000 n. 376 recante "Disciplina della tutela sanitaria delle attività sportive e della lotta contro il doping"» dopo la parola «precedente» sono aggiunte le seguenti: «ad eccezione di quelle per uso topico».
3. All'art. 3, comma 4, del decreto ministeriale 19 maggio 2005 recante «Modalità di attuazione delle disposizioni contenute nell'art. 7 della legge 14 dicembre 2000 n. 376 recante "Disciplina della tutela sanitaria delle attività sportive e della lotta contro il doping"» dopo la parola «doping» sono aggiunte le seguenti: «ad eccezione di quelle per uso topico».

Il presente decreto sarà trasmesso agli organi di controllo per la registrazione e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Roma, 10 marzo 2006

Il Ministro  
Francesco Storace

Registrato alla Corte dei conti il 10 aprile 2006

Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 1, foglio n. 314